



N. 66 - novembre 2024

AA.SS. n. 409 e n. 960 – Disposizioni in materia di successioni

Cenni normativi

1. La successione dello Stato

La successione *mortis causa* dello Stato è disciplinata dagli artt. 565 e 586 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 565 c.c., in mancanza di ogni altro chiamato dalla legge, l'eredità è devoluta al patrimonio dello Stato. Il presupposto previsto dall'art. 586 c.c., a fronte dell'apertura di una successione, consiste nella “*mancanza di altri successibili*”, e si riferisce all'ipotesi in cui manchino successibili testamentari o legittimi (coniuge e parenti entro il sesto grado), ovvero gli stessi siano indegni (artt. 463 e ss.), ovvero il testamento sia invalido, ovvero i chiamati non accettino nel termine (art. 480 c.c.) o rinunzino all'eredità (art. 519 c.c.) quando però sia decorso il termine entro il quale è possibile la revoca della rinuncia (art. 525 c.c.).

In presenza di tale presupposto, l'acquisto dello Stato avviene automaticamente, solo se la vocazione è legittima (titolo II del libro II del codice civile – artt. 565 e ss.); se la chiamata è testamentaria (titolo immediatamente successivo dello stesso libro – artt. 587 e ss.) l'acquisto è invece regolato dalle norme comuni proprie alle persone giuridiche.

La successione dello Stato assicura in ogni caso una successione che garantisca la continuità dei rapporti giuridici del defunto, ed evita che i beni divengano *res nullius* (Trabucchi).

Secondo parte della **giurisprudenza** il fenomeno previsto dall'art. 586 c.c. avrebbe natura successoria perché lo Stato subentrerebbe *nell'universum ius defuncti* a titolo di erede (Cassazione 14/06/1989, n. 2873), secondo altra parte della giurisprudenza invece lo Stato acquisterebbe i beni nell'esercizio dello *ius imperii* che gli fa capo, adempiendo ad un *munus publicum* (Trib. Napoli, ord. 31.05.2023). Occorre rilevare che l'articolo 49 delle nuove regole di diritto privato nelle relazioni internazionali (legge n. 218 del 1995) attribuisce allo Stato italiano i beni ereditari esistenti in Italia, nel caso in cui la legge straniera applicabile alla successione non contempli la successione dello Stato o di altro ente in mancanza di successibili.

L'acquisto è *ipso iure* e senza possibilità di rinuncia, perché la funzione pubblica che la successione dello Stato è preposta ad assolvere, è necessaria ed irrinunciabile. Poiché l'acquisto opera di diritto lo Stato può reclamare la qualifica ereditaria anche dopo il decennio entro cui è di regola ammessa l'accettazione e può sempre rivendicare i beni contro quegli usurpatori che non abbiano attuato in proprio favore i presupposti dell'usucapione.

La responsabilità dello Stato come erede, ovvero per i debiti contratti dal *de cuius*, è sempre unicamente *intra vires*, senza che si debba invocare il beneficio d'inventario.

Pur essendo l'acquisto *ex lege*, ma non può comunque prescindere da un procedimento di natura giurisdizionale o amministrativo volto ad accertarne i presupposti e a consentire la materiale apprensione dei beni al patrimonio dello Stato.

Con riguardo alle modalità operative di devoluzione dell'eredità vacante allo Stato, il procedimento che accerta l'avvenuta traslazione in capo allo Stato del patrimonio del defunto a titolo derivativo *iure successionis* si conclude con un atto trascrivibile, idoneo a garantire il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni nei successivi trasferimenti per i beni immobili e mobili soggetti a pubblicità.

Fino all'emanazione del DM n. 128 del 2022 lo strumento processuale più frequentemente utilizzato al fine di ottenere la declaratoria di devoluzione dei beni dell'eredità vacante allo Stato, era il ricorso sommario ex 702 bis c.p.c (oggi 281 *decies* c.p.c.) il cui atto trascrivibile è identificato nell'ordinanza di declaratoria di devoluzione dell'eredità allo Stato.

Con il D.M. 128 del 22 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. del 29 agosto in attuazione della Legge n. 296 del 2006, sono stati definiti i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato ed è stato introdotto un procedimento di natura amministrativa ai fini della declaratoria di devoluzione della eredità allo Stato.

2. La rappresentazione ereditaria

La rappresentazione è quell'istituto per il quale un soggetto (c.d. rappresentante) subentra, nella successione a causa di morte, in luogo di un altro (c.d. rappresentato) che non può o non vuole accettare l'eredità o il legato del *de cuius*.

Tale istituto – che non opera nelle ipotesi di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale - trova il proprio fondamento nella presunta volontà del defunto e nella tutela della famiglia e si applica sia alla successione legittima sia alla testamentaria (art. 467 c.c.). Soggetti rappresentanti sono i discendenti anche adottivi, all'infinito (art. 469 c.c.). Soggetti rappresentati invece sono i figli anche adottivi, fratelli e sorelle anche naturali del *de cuius* (art. 468 c.c.). Perché il rappresentante venga alla successione, è necessario che il rappresentato sia legato da vincolo di parentela in linea retta o collaterale con il defunto e, in particolare, che vi sia o un rapporto di filiazione ovvero che si tratti di un fratello o di una sorella dello stesso.

La giurisprudenza prevalente ritiene tassativa la tassatività l'indicazione dei soggetti a favore dei quali può darsi successione per rappresentazione (**Tribunale Salerno, Sez. II, 25/02/2003**), da cui deriva non solo l'inapplicabilità dell'istituto ogniqualvolta il rappresentato sia persona diversa da quelle contemplate (**Cass., sez. II, Sent., 30/05/1990, n. 5077**) ma anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 468, nella parte in cui non include i figli legittimi, di primo letto, del coniuge premorto o i figli di cugini del *de cuius* (**Corte cost. 14/04/1976, n. 83**). In linea con tale orientamento la Corte Costituzionale ha ribadito la piena legittimità degli articoli 467 e 468 c.c. là dove limitavano la successione per rappresentazione ai soggetti indicati e, quindi, nonostante la mancata inclusione del coniuge del rappresentato (**Corte cost., sentenza 20/01/2006 n. 15** e **Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/04/2012, n. 5508**)

Secondo l'orientamento minoritario, invece, tra i soggetti indicati quali rappresentati si devono considerare annoverati anche i loro discendenti, sia i nipoti in linea retta (**Corte d'Appello Messina, 31/10/2003**), che i nipoti *ex fratre* (**Corte d'Appello Milano, 24/11/1992**).

Contenuto dei disegni di legge

L'Atto Senato n. 409

Il disegno di legge n. 409, **di iniziativa dei senatori Stefani e altri**, si compone di un articolo unico, il quale, da un lato, modifica il primo comma dell'articolo 565 e, dall'altro, riscrive l'articolo 586 del codice civile.

La **lett. a)** del **comma 1**, modifica il primo comma dell'articolo 565 del codice civile, prevedendo che, in caso di eredità vacante, ovvero di assenza di successibili legittimi o testamentari, l'eredità si devolve al Comune e non più allo Stato, come previsto dalla legislazione vigente (*vedi supra*).

La **lett. b)** del **comma 1** modifica, conseguentemente, l'articolo 586 del codice civile specificando che, in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta:

- per i beni immobili al comune censuario di appartenenza;
- per tutti i rimanenti beni, l'eredità è devoluta al comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, al comune di ultima residenza in Italia.

Viene infine previsto in analogia con quanto già previsto per lo Stato dall'attuale normativa che **l'acquisto opera di diritto** senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia, e che **i comuni non rispondono dei debiti ereditari** e dei legati oltre il valore dei beni acquistati

L'Atto Senato n. 960

Il disegno di legge n. 960, **di iniziativa del senatore Berrino e altri**, consta di un solo articolo, il quale modifica l'articolo 468 del codice civile, in materia di rappresentazione ereditaria.

In particolare, al fine dichiarato di “meglio tutelare la famiglia del rappresentato”, si prevede che la rappresentazione ha luogo, nella linea collaterale, in mancanza di discendenti dei fratelli e delle sorelle anche a favore dei parenti del defunto fino al sesto grado.

a cura di Carmen Andreuccioli

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.